Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 giugno 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 855-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 maggio 1961, n. 506.

Collocamento nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici del personale tecnico di ruolo speciale transitorio degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottocapi officina e le sottomaestre di laboratori iscritti nei ruoli speciali transitori che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina e di maestre di laboratorio, o abbiano conseguito in uno dei predetti concorsi almeno sessanta punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame, ovvero abbiano esercitato lodevolmente, per non meno di sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni proprie degli insegnanti tecnico-pratici, sono iscritti nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili e vengono assegnati ai posti di ruolo ordinario, che risultino vacanti in tali scuole alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione di cui sopra è subordinata alla presentazione di una « dichiarazione di idoneità », da rilasciarsi dal capo della scuola presso cui si presta servizio, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e decorrerà dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il trattamento economico del personale iscritto nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici per effetto della presente legge è regolato dalle norme contenute nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, al personale di cui al precedente comma, che avrà compiuto con esito favorevole il prescritto periodo di prova.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 giugno 1961, n. 507.

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1147, relativa al completamento ed all'ampliamento delle stazioni della metropolitana di Roma all'E.U.R.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1959, n. 1147, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — E' autorizzata la concessione alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma, esercente la ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-E.U.R.) di un concorso dello Stato fino all'importo massimo di lire 200 milioni per il completamento e l'ampliamento delle stazioni nella zona della E.U.R. ».

« Art. 2. — Il pagamento alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma della somma che sarà in definitiva accordata con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, potrà essere fatto a misura dell'esecuzione dei lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma stessa e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione finale dei lavori ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 giugno 1961, n. 508.

Assistenza ai pensionati delle Ferrovie dello Stato mediante l'accoglimento in case di riposo gestite dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, costituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, è autorizzata ad istituire e gestire case di riposo per pensionati delle Ferrovie dello Stato nonchè per vedove di agenti morti in servizio o in quiescenza provviste di pensione di riversibilità.

Art. 2.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200.000.000 all'Opera di previdenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, l'Azienda delle ferrovie dello Stato farà fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 54 « Spese diverse » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 giugno 1961, n. 599.
Modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti, in luogo dei Comandi di zona aerea territoriale e di aeronautica, previsti dal regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni, tre Comandi di Regione aerea, retti da generali di squadra aerea.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale dei Comandi di Regione aerea e dei seguenti enti che da essi dipendono è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa:

una direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti;

una direzione del demanio aeronautico;

una direzione di commissariato aeronautico;

una direzione delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo;

una direzione delle armi e munizioni;

una direzione di sanità;

un centro leva e reclutamento.

Con le stesse modalità, il territorio di circoscrizione di ciascun Comando di Regione aerea può essere ripartito in Comandi di settore aereo, retti da generali di divisione aerea o di brigata aerea.

La circoscrizione dei Comandi di aeroporto militare è stabilita con determinazione ministeriale.

Art. 3.

Gli ufficiali generali comandanti di Regione e di Settore sono compresi negli organici dei rispettivi gradi.

Nulla è innovato quanto al numero dei funzionari destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi, e surrogati nel ruolo organico ai sensi del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748.

Art. 4.

Fino a quando non sarà provveduto a determinare la circoscrizione territoriale dei Comandi di Regione aerea ai sensi del primo comma dell'articolo 2, la circoscrizione dei predetti Comandi sarà rispettivamente costituita dai territori dei soppressi Comandi della I e II Zona aerea territoriale, della III Zona aerea territoriale e di aeronautica della Sardegna, della IV Zona aerea territoriale e di aeronautica della Sicilia.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1961.
Concessione di decorazioni dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168 che istituisce l'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopra indicata;

Sentito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Per le singolari benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » ai signori:

Barberis Ettore - Piemonte: tessile;
Bellini Vito - Lombardia: tessile;
Binda Innocente - Lombardia: commercio:
Borghi Giovanni - Lombardia Campania: elettrodomestici;
Calì Giovanni - Calabria-Lombardia: elettrotecnica Varie;
Castelli Mario - Lombardia: edilizia;
Elia Francesco - Puglie: edilizia;
Fabbri Romeo - Emilia: alimentare;
Ferruzzi Serafino - Emilia: varie;
Gnutti Umberto - Lombardia: siderurgica;

Lodigiani Paolo - Lombardia: edilizia;
Luporini Mario - Lombardia: commercio;
Monti Giordano Bruno - Veneto: tessile;
Nogara Paolo - Lombardia-Campania: mineraria, Chimica, Ceramica;
Pecci Enrico - Toscana: tessile;
Pofferi Giovanni - Toscana: arredamento;
Rapizzi Gaetano - Lombardia: meccanica;
Soffietti Giuseppe - Piemonte: elettrotecnica;
Sorini Fausto - Lombardia: alimentare;
Sozzetti Alessandro - Piemonte: credito;
Vecellio Pietro - Veneto: edilizia.

Il Ministro per l'industria ed il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1961

GRONCHI

COLOMBO

(3733)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1961.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuto che l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, ha la necessità di continuare ad avvalersi durante l'esercizio finanziario 1960-1961, per le esigenze dei propri servizi compresi quelli dell'A.A.I. - Comitato UNRRA-Casas, dell'opera di centottanta salariati temporanei;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei che l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali è autorizzata a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1960-1961, è stabilito in complessive centoquarantadue unità, delle quali quarantadue ascritte alla 1ª categoria (specializzati);

Art. 2.

Il contingente numerico dei salariati temporanei che l'A.A.I. - Comitato UNRRA-Casas, è autorizzato a mantenere per l'esercizio finanziario 1960-1961 è stabilito in complessive trentotto unità, delle quali nove ascritte alla 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1961

Il Presidente del Consiglio dei ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1961
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 91

(3708)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1961.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-*sub*. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Venezia sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° maggio 1959.

Roma, addì 10 maggio 1961

Il Ministro: SULLO

Tabella di retribuzioni medie convenzionali mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Venezia.

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ALBERGHI			
	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria
Personale con qualifica impiegatizia				
1ª Categoria . .	106.500	103.000	95.000	80.000
2ª Categoria *A*) . . .	90.000	85.000	77.500	60.500
B) . . .	85.500	80.000	68.000	—
C) . . .	75.000	72.000	63.000	—
3ª Categoria *A*)	69.500	66.500	60.500	53.000
B) .	52.000	48.500	45.000	42.000
C) .	26.500	25.500	25.500	25.500
Personale con qualifica non impiegatizia (operai)				
1ª Categoria *A*)	78.500	73.000	66.500	—
B) .	65.500	60.500	55.500	—
C) .	58.500	56.000	—	—
2ª Categoria *A*) .	69.500	66.500	61.500	56.000
B) .	62.000	60.500	53.500	46.500
C) .	60.500	52.000	46.500	—
D) .	53.000	—	—	—
3ª Categoria *A*) .	56.000	53.500	50.500	46.500
B) .	51.500	47.500	45.000	41.500
C) .	43.000	41.500	39.500	31.000
D) .	25.500	25.500	25.500	25.500

Note: La tabella di cui sopra trova applicazione per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Venezia - città.

Per il personale dipendente da aziende alberghiere stagionali situate al Lido di Venezia, si applicano le retribuzioni medie mensili di cui alla suindicata tabella, con la maggiorazione del 10 %.

Per il personale stagionale dipendente da aziende alberghiere situate nei comuni di: Iesolo, Chioggia-Sottomarina, Caorle, Bibione, nonchè per il personale dipendente da aziende alberghiere situate a Mestre e Marghera, le retribuzioni medie convenzionali di cui alla succitata tabella, saranno ridotte dell'8 %.

Per le aziende alberghiere situate nelle altre località della Provincia, non indicate sopra espressamente, le retribuzioni medie convenzionali di cui alla presente tabella saranno ridotte del 10 %.

Le retribuzioni medie come sopra determinate sono calcolate per mese ragguagliato a 3 giorni.

Dette retribuzioni medie non sono comprensive dei compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario, di gratifica natalizia o 13ª mensilità, di festività nazionali ed infrasettimanali, nonchè ogni altro eventuale compenso, ma costituiscono, esclusivamente, la retribuzione percepita dal lavoratore e cioè: lo stipendio o il salario, la percentuale di servizio con il minimo garantito, il vitto e l'alloggio, a norma dei contratti di lavoro vigenti.

Visto: *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

(3729)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1961.

Regolamento n. 11 della Comunità Economica Europea - C.E.E. - sulle discriminazioni dei prezzi e condizioni di trasporto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 79 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea;

Visto l'art. 4 del regolamento n. 11, emanato dal Consiglio della Comunità Economica Europea, che impone il divieto di applicare per le stesse merci nel traffico interno della Comunità, a decorrere dal 1° luglio 1961, prezzi e condizioni di trasporto differenti a seconda del Paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati;

Visto l'art. 5 del regolamento stesso che impone lo obbligo di comunicazione entro il 30 giugno 1961 delle tariffe, accordi e convenzioni praticate entro tale data, che comportino prezzi e condizioni di trasporto presentanti le caratteristiche sopra specificate;

Decreta:

Art. 1.

Alle aziende esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi è fatto obbligo di denunciare entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto tutte le tariffe, accordi sui prezzi e convenzioni in atto che comportino l'applicazione nel traffico tra Paesi membri della Comunità Economica Europea o fra Paesi membri della Comunità e Paesi terzi, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondati sul Paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

Art. 2.

Le denunce di cui al precedente art. 1 debbono essere indirizzate al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e presentate alle Sedi provinciali dell'Ente autotrasporti merci per il successivo inoltro al Ministero dei trasporti.

Art. 3.

Le tariffe, gli accordi sui prezzi e le convenzioni aventi le caratteristiche specificate nel precedente articolo 1, poste in atto entro il 30 giugno 1961 debbono essere denunciate, con le modalità previste dall'art. 2, entro cinque giorni dalla rispettiva entrata in vigore.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1961

Il Ministro: SPATARO

(3747)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1961.

Misura dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, per l'anno finanziario 1961-62.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 3860 di prot., del 7 febbraio 1961, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per l'anno 1960, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 107,96;

Attesa la necessità di determinare le misure della indennità integrativa speciale per l'esercizio finanziario 1961-62, applicando, sulla base mensile fissata in lire 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in lire 32.000 per quello in quiescenza, la percentuale di variazione della media suaccennata degli indici mensili del costo della vita, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100;

Tenuto presente che la predetta percentuale di variazione, pari a 7,96, si arrotonda a 8, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324;

Decreta:

Per il periodo dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, la indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile netta di lire 3.200 per il personale statale in attività di servizio e di lire 2.560 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1961
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 347. — CARUSO

(3767)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1961.
Modifiche al calendario di Borsa per l'anno 1961.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956 e 8 marzo 1961, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957 e n. 64 del 13 marzo 1961, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1960, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1961;

Vista la lettera del 19 aprile 1961, n. 262, dell'Associazione italiana degli agenti di cambio, e ritenuta la opportunità di accogliere le richieste di abbinare le operazioni delle liquidazioni di Borsa dei mesi di agosto e di settembre 1961, di modificare il previsto periodo di ferie estive e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1961;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di Borsa per la liquidazione mensile di agosto che dovrebbero aver luogo nei giorni 21, 22, 23, 25, 28, 30 e 31 agosto 1961, secondo il calendario di Borsa approvato con decreto ministeriale 9 dicembre 1960, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite, con il decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 19, 20, 21, 23, 26, 28 e 29 settembre 1961.

La risposta premi per il mese di agosto 1961, prevista nel calendario per il giorno 18, viene spostata al successivo giorno 24 dello stesso mese.

Il periodo delle ferie estive per l'anno 1961, previsto nel calendario dal giorno 5 al 17 agosto, viene modificato dal 5 al 20 agosto compreso.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1961, fissate dal precedente articolo, le Borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte nei giorni non festivi per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando, in conformità di quanto disposto con l'art. 3 del decreto presidenziale 9 dicembre 1960, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1961, il seguente orario:

dalle ore 11 alle ore 11,30 nei giorni di sabato non festivi e del 14 agosto;

dalle ore 11,30 alle ore 12 in tutti gli altri giorni non festivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1961

Il Ministro: TAVIANI

(3734)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6286/4190, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 1961, registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 240, è stato determinato in L. 10.597.103

(lire diecimilionicinquecentonovantasettemilacentotre) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 8 ottobre 1960, n. 6140/4044, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 14 dicembre 1960, per parte dei terreni espropriati in agro del comune di Roccabernarda (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 5 giugno 1951, n. 510 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 10 luglio 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 10.595.000 (lire diecimilionicinquecentonovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6287/4191, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 1961, registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 241, è stato determinato in L. 58.754.663 (lire cinquantottomilionisettecentocinquantaquattromilaseicentosessantatre) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 5895/3799 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 291 del 28 novembre 1960 per parte dei terreni espropriati in agro del comune di Crotone (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 25 luglio 1950, n. 518 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 27 luglio 1950, supplemento ordinario) al nome della ditta GALLUCCIO Francesco fu Nicola, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 58.750.000 (lire cinquantottomilionisettecentocinquantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Opera per la valorizzazione della Sila
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6309/4213, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 1961, registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 239, è stato determinato in L. 6.353.682 (lire seimilionitrecentocinquantatremilaseicentottantadue) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5598/3502, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 2 maggio 1959, per i terreni espropriati in agro dei comuni di Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3254 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) al nome della ditta MACRI' Francesco Paolo fu Giuseppe Raffaele e per esso gli eredi, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con riserva di successivo provedimento per il pagamento a saldo, i predetti interessi vengono corrisposti nella misura dell'80 %, in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.080.000 (lire cinquemilioniottantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3569)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 26 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: De Sanctis Vincenzo, natto a Ciorlano il 30 giugno 1923 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 10 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Pellegrino Lucia ved. Aprile — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 779 — Data: 18 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Pouget Giuseppina di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 2 — Capitale L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2845 — Data: 4 febbraio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Di Rienzo Carmine — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 202 — Data: 14 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Colone Enrico, nato a Roccavivi (L'Aquila) il 20 novembre 1905 — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali Mod. I P.R., al portatore 6 — Capitale L. 2800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 giugno 1961

Il direttore generale: GRECO

(3735)

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5537 — Data: 8 giugno 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Ufficio dicevimento domande — Intestazione: Micheli Gigotti Teresa, nata a Roma il 23 marzo 1906 e Nicola Colitti, nato a Campobasso il 1° dicembre 1899 — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Capitale L. 111.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 19 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Piacenza — Intestazione: Berzeri Aldo, nato a Monticelli d'Ongina il 9 giugno 1912 — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 5 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 4 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Romanò Annunziata fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 24 giugno 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale

del Tesoro di Reggio Calabria — Intestazione: Traclò Antonio, nato a Bova il 18 marzo 1912 — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 2 — Capitale L 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 502 — Data: 18 febbraio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Calvi Eugenio, nato a Torino il 20 maggio 1932 — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 2 — Capitale L. 37.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 5 settembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Matera — Intestazione: Guarino Gaetano, nato a Latronico (Potenza) l'11 settembre 1888 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 14 dicembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione: Polichetti Gaetano, nato a Roccapiemonte il 5 maggio 1929 — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1960, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 16 gennaio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catanzaro — Intestazione: Amato Luigi Giovanni, nato a Serra S. Bruno il 17 dicembre 1947 — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2021 — Data: 31 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Lussiana Augusto — Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 2 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1157 — Data: 23 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico - Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Breccia Giuseppina, nata a Tarquinia il 6 agosto 1891 — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 369 — Data: 6 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Spadaro G. Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito redibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubbblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 maggio 1961

Il direttore generale: GRECO

(3169)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 26 giugno 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,63	626,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60
$ Can.	601,80	597 —	600 —	600,30	599 —	598 —	600,50	600 —	600 —	600 —
Fr. Sv.	143,81	143,81	143,80	143,81	143,81	143,81	143,79	143,80	143,81	143,80
Kr. D.	89,52	89,53	89,52	89,56	89,65	89,56	89,56	89,55	89,55	89,55
Kr. N.	86,50	86,50	86,55	86,575	86,50	86,51	86,53	86,55	86,52	86,52
Kr. Sv.	120,19	120,25	120,25	120,28	120,30	120,25	120,24	120,20	120,25	120,15
Fol.	172,75	172,73	172,75	172,74	172,70	172,74	172,755	172,75	172,73	172,75
Fr. B.	12,40	12,44	12,44	12,44	12,43	12,44	12,45	12,44	12,44	12,44
Fr. Fr. (N.F.)	126,20	126,25	126,65	126,66	126,70	126,66	126,675	126,65	126,66	126,65
Lst.	1730,10	1730,50	1730,60	1730,75	1739 —	1730,21	1730,55	1730,30	1730 —	1730,50
Dm. occ.	156,07	156,01	156,02	156,045	156 —	156,08	156,08	156 —	156,08	156,05
Scell. Austr.	23,88	23,88	23,87	23,89	23,88	23,89	23,895	23,84	23,88	32,885
Escudo Port.	21,60	21,58	21,64	21,62	21,10	21,60	21,57	21,62	21,64	21,60

Media dei titoli del 26 giugno 1961

Rendita 3,50 % 1906	93,95
Id. 3,50 % 1902	94,50
Id. 5 % 1935	108,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	101,25
Id. 5 % 1936	100,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1961

1 Dollaro USA	620,62
1 Dollaro canadese	600,40
1 Franco svizzero	143,80
1 Corona danese	89,56
1 Corona norvegese	86,552
1 Corona svedese	120,26
1 Fiorino olandese	172,747
1 Franco belga	12,448
1 Franco nuovo (N.F.)	126,667
1 Lira sterlina	1730,65
1 Marco germanico	156,062
1 Scellino austriaco	23,893
1 Escudo Port.	21,595

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 10 agosto 1954, nella zona di Ravenna, località Classe, della estensione di ettari 60 circa, compresa entro i confini delimitati con il suddetto decreto, viene revocato.

(3670)

Nomina del presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

Con decreto ministeriale 17 maggio 1961, n. 10696, il prof. ing. Aldo Ramadoro è stato nominato presidente del l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, per il triennio 1961-1963.

(3721)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 giugno 1961) il Bollettino n. 21 della provincia di Firenze, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 2 aprile 1960 per i salariati fissi dell'agricoltura da valere per le provincie di Firenze, Arezzo Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

2. — Accordo 21 marzo 1957 per la determinazione, nella nuova misura dell'11 % della indennità speciale « Terzo elenco » in applicazione del patto nazionale per i braccianti avventizi del 15 febbraio 1957 e dell'accordo regionale 18 marzo 1957 da valere per i lavoratori agricoli della Toscana.

3. — Accordo 23 dicembre 1959 per i lavoratori dell'agricoltura della provincia di Firenze.

4. — Accordo 23 dicembre 1959 per la scritta colonica da valere per i lavoratori dell'agricoltura della provincia di Firenze.

5. — Accordo 25 febbraio 1960 per le variazioni salariali degli operai agricoli della provincia di Firenze.

6. — Accordo 22 luglio 1960 per i lavoratori dell'agricoltura della provincia di Firenze.

7. — Patto 2 agosto 1960 da valere per gli impiegati di Aziende agricole della provincia di Firenze.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 giugno 1961) il Bollettino n. 22 della provincia di Firenze contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 21 dicembre 1959 integrativo al Contratto nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i Dirigenti di aziende commerciali della provincia di Firenze.

2. — Contratto di lavoro 9 luglio 1957 integrativo al Contratto nazionale di lavoro 26 luglio 1956 per gli operai panettieri della provincia di Firenze.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 giugno 1961) il Bollettino n. 24 della provincia di Firenze, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 3 febbraio 1960 integrativo al Contratto 30 luglio 1958 per la corresponsione dell'indennità speciale, da valere per gli operai dipendenti dalla Ditta calci e cementi di Vaglia.

Il Ministro: SULLO

(3710)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 160, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali di tintoria, candeggio, stampa mercerizzazione e finissaggio.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per il personale addetto all'industria della tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 161 contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo nazionale 29 ottobre 1959 per la disciplina della rivendita dei quotidiani e dei periodici.

2. — Regolamento stipulato il 16 febbraio 1960 per il funzionamento delle Commissioni paritetiche per la disciplina della rivendita dei quotidiani e dei periodici.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 162 contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 9 novembre 1950 per il trattamento dei generici cinematografici.

2. — Accordo 26 aprile 1951 per il trattamento dei capi gruppo della produzione cinematografica.

3. — Accordo 31 ottobre 1951 relativo alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici cinematografici.

4. — Accordo 4 agosto 1955 per il rinnovo del contratto normativo e retributivo 9 novembre 1950 per il trattamento dei generici cinematografici.

5. — Accordo 4 agosto 1955 per il rinnovo del contratto normativo per i capigruppo comparse e per la estensione ai medesimi del nuovo trattamento retributivo dei generici cinematografici.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 163, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 luglio 1960 per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

Il Ministro: SULLO

(3709)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 164 contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto nazionale di lavoro 21 giugno 1960 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

2. — Accordo 21 giugno 1960 per la corresponsione della indennità speciale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

3. — Accordo 27 maggio 1950 per gli operai addetti alla produzione del cemento nella zona del Monferrato.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 165 contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1960 per gli operai addetti a laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino.

Il Ministro: SULLO

(3711)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 giugno 1961) il Bollettino n. 41 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 5 marzo 1954 da valere per i dipendenti delle cooperative scaricatori — facchini e manovali in genere — della provincia di Torino.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 giugno 1961) il Bollettino n. 42 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto d'impiego 1° febbraio 1955 per i collaboratori di farmacia laureati e diplomati della provincia di Torino.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 giugno 1961) il Bollettino n. 43 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo tabellare 9 febbraio 1955 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera di Torino e provincia.

Il Ministro: SULLO

(3712)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 aprile 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Venezia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto 27 settembre 1945 di compartecipazione agricola per la provincia di Venezia.

2. — Accordo 4 agosto 1948 per i lavoratori dell'agricoltura della provincia di Venezia

3. — Accordo 7 giugno 1954 per la forfetizzazione dei compensi per le ricorrenze festive per gli avventizi, accordati, obbligati e salariati fissi della provincia di Venezia.

4. — Accordo 1° febbraio 1956 per la determinazione delle tariffe salariali per i lavoratori avventizi, imboccatori, addetti alla presa, macchinisti, motoristi, fuochisti, addetti alla trebbiatura del grano e cereali minori in provincia di Venezia per gli anni 1956 e 1957.

5. — Contratto collettivo di lavoro 16 giugno 1959 per i lavoratori avventizi dipendenti da aziende agricole della provincia di Venezia.

6. — Contratto collettivo di lavoro 16 giugno 1959 per i lavoratori accordati dipendenti da aziende agricole della provincia di Venezia.

7. — Contratto collettivo di lavoro 16 giugno 1959 per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Venezia.

8. — Contratto di lavoro 20 settembre 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958 per gli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali di Venezia.

Il Ministro: SULLO

(3713)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 maggio 1961) il Bollettino n. 3 della provincia di Frosinone contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto 2 gennaio 1960 integrativo per la provincia di Frosinone al contratto nazionale di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali del 21 ottobre 1958.

2. — Capitolato 10 marzo 1960 di affitto a coltivatore diretto per la provincia di Frosinone.

3. — Accordo 18 maggio 1960 da valere per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatri del territorio della provincia di Frosinone, escluso il capoluogo.

Il Ministro: SULLO

(3714)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 aprile 1961) il Bollettino n. 2 della provincia di Caltanissetta, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 27 luglio 1960 per i «braccianti agricoli» della provincia di Caltanissetta.

Il Ministro: SULLO

(3715)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 giugno 1961) il Bollettino n. 19 della provincia di Firenze, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 15 aprile 1960 per gli impiegati di alberghi e pensioni di Firenze e provincia.

2. — Contratto di lavoro 18 dicembre 1959 integrativo del Contratto nazionale di lavoro per il personale d'albergo, pensione e locanda di Firenze e provincia.

Il Ministro: SULLO

(3716)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di Porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso: i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, la età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10
visus binoculare = 10/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alla 4 D e 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa - Marina (Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa - Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un Notaio o dal Segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presenta'i che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la Difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiode del Corpo di stato maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa - Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha, però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Marina (Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico) nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali) copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva;

8) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare.

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è

cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto ovvero al Ministero della Difesa - Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1961

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
IERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1961
Registro n. 31 difesa-Marina, foglio n. 226. — MANAI

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto
(*D. P. 18 luglio 1949, n. 674* - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima.	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica . . .	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessioni e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª. — Impresa di navigazione - L'armatore; il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª. — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª. — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª. — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª. — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenni sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª. — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª. — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª. — Il potere legislativo - L'elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª. — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª. — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª. — Stato di cittadinanza, acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª. — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª. — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni dal contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª. — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminari - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione e della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e dell'offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici;

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e Industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinamento e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche.

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'Uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: Caratteristiche del continente autraliano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della Difesa - Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) Via . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a sette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . . n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non avere riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . nell'anno . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5): . . . .;

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 200 con firma autenticata.

. . . .; li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3743)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la condotta medica del comune di Valle dell'Angelo è rimasta vacante a seguito della rinunzia del vincitore;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. Giuliano Aniello;

A parziale modifica del decreto 17 novembre 1960, n. 26431;

Decreta:

Il dott. Giuliano Aniello viene assegnato alla condotta medica del comune di Valle dell'Angelo.

Salerno, addì 16 giugno 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;
Visto che la prima condotta medica del comune di Giffoni è rimasta vacante a seguito della rinunzia del vincitore;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione del dott. Palumbo Antonio;
A modifica del decreto 78226 del 26 aprile c. a.;

Decreta:

Il dott. Palumbo Antonio viene assegnato alla prima condotta medica del comune di Giffoni Valle Piana.

Salerno, addì 16 giugno 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(3728)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto n. 2375 del 21 aprile 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 dicembre 1960;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:
Carneglia dott. Leopoldo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Raheli dott. Angelo, medico provinciale;
Dorigo prof. Adriano, docente in patologia speciale chirurgica;
Stefanutti dott. Pietro, docente in patologia medica speciale;
Frasca dott. Achille Pasquale, medico condotto.

Segretario:
De Stasio dott. Francesco Paolo, direttore di Sezione di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, lo stesso verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e pubblicata, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Foggia, addì 19 giugno 1961

Il medico provinciale: RAHELI

(3760)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1606 del 26 febbraio 1960, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta di Montanara di Curtatone, vacante alla data del 30 novembre 1959;
Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso predetto rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;
Ritenuta la legittimità di tali operazioni;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Vecchi Carla	punti 64,156	su 100
2. Buttarelli Francesca	» 62,615	»
3. Mozzi Ernestina	» 62,128	»
4. Borgna Clara	» 61,333	»
5. Bassi Andreasi Clara	» 60,653	»
6. Carra Anna	» 57,092	»
7. Garò Amalia Bice	» 54,653	»
8. Rigattieri Leandrina	» 63,867	»
9. Marchi Mirella	» 53,866	»
10. Bertazzoni Adriana	» 53,196	»
11. Zelotti Carla	» 51,960	»
12. Luminasi Gianna	» 50,390	»
13. Veneri Mazzola Delia	» 49,981	»
14. Restelli Marisa	» 48,975	»
15. Venturini Carla	» 45,187	»
16. Giordani Bruna	» 43,056	»
17. Bianchi Luciana	» 35,911	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Mantova, addì 16 giugno 1961

Il medico provinciale: POLITANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3127, del 16 giugno 1961, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee al posto di ostetrica condotta vacante in Montanara di Curtatone alla data del 30 novembre 1959;
Considerata che la prima concorrente classificata nella graduatoria stessa è la signora Vecchi Carla;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente Vecchi Carla è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Montanara di Curtatone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Mantova, addì 16 giugno 1961

Il medico provinciale: POLITANO

(3763)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.